

lizzate, apparentemente immotivate e destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte. E' in questa fase che l'Io, per difendersi dall'attacco dell'angoscia, potrebbe attivare i meccanismi difensivi, nello specifico la rimozione, determinando però inevitabilmente sintomi nevrotici, che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell'Io e della personalità. Questo è il quadro che si potrebbe prefigurare, a livello prognostico, non intervenendo allorché il clinico verifica la presenza di vissuti traumatici in un paziente, sia esso adulto o minore.

Sempre in riferimento alla necessità di cura, appare necessario chiarire e definire che nessuna psicoterapia, se svolta correttamente, può indurre vissuti traumatici non presenti, può, naturalmente fare emergere allo stato di coscienza vissuti di sofferenza e traumatici, proprio per la sua stessa funzione, ovvero far sì che l'Io possa superare il blocco della rimozione eventualmente causato dal trauma.

La capacità di riconoscere l'emersione di vissuti genuini da quelli eventualmente "costruiti" dall'inconscio come reazione a delusioni o frustrazioni, è la base delle competenze del terapeuta, che deve comunque avere, e non solo per questa specifica ragione.

Sempre Bonaminio<sup>9</sup>, a proposito della cura, afferma che *"Il diritto alla salute e quindi alla cura sono diritti inalienabili per qualsiasi individuo, a maggior ragione per un bambino, soprattutto tenendo in debito conto che i tempi dello sviluppo e delle fasi evolutive non consentono al minore inutili attese, né per come le concepiscono gli adulti, tanto meno per come sono concepite nel processo penale o civile che sia. Occorre inoltre chiarire che lo psicoterapeuta e la sua cura non tendono a cambiare la rappresentazione della realtà nel bambino, bensì favoriscono un processo di elaborazione della sua sofferenza emotiva"*

*va che ha ripercussioni sul suo assetto interno. Tale processo non ha per scopo la produzione di un aumento della confusione psichica del bambino, bensì promuove una maggiore chiarificazione e un nuovo ordine mentale in senso migliorativo"*.

Dunque, la psicoterapia può incidere sui ricordi, ma ciò non ha niente a che vedere con il concetto di "attendibilità giudiziaria", in quanto la ricostruzione di ricordi in terapia altro non è che la conferma della presenza dell'inconscio, non scisso ma coeso con il cosciente. Non si comprende, dunque, la ragione per cui sarebbe messa in discussione — come alcuni autori non clinici fanno — l'attendibilità giudiziaria, considerato che la struttura psichica è un insieme integrato, i cui contenitori, di emozioni, vissuti, ragionamenti, pulsioni, sono appunto l'inconscio e il cosciente.

Pertanto, l'intervento di cura, a prescindere dalla presenza contemporanea di un procedimento giudiziario che vede coinvolto un minore nel ruolo di vittima e testimone in ipotesi di abuso sessuale, è necessario e fondamentale per lo sviluppo psichico futuro del paziente. Ricordiamo, a questo proposito, che il concetto di qualità della vita e di salute deve essere garantito e rispettato in ogni Paese civile e in ogni cultura evoluta. D'altronde, basti pensare alla celebre definizione di salute offerta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948, nel Protocollo di costituzione: *"La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità"*.

### CONCLUSIONI

In conclusione, affrontando il tema della valutazione del minore nelle perizie in ipotesi di abuso sessuale emerge all'evidenza la necessità di sottolineare l'importanza della conoscenza approfondita dell'età evolutiva, differenziandola attraverso le varie fasi e fasce, avendo consapevolezza che lo sviluppo cognitivo di un bambino in età prescolare, in prima o seconda infanzia, altro non è che una evoluzione

fisiologica e come tale dovrebbe essere valutata e inquadrata, non certamente attraverso lenti deformanti di approcci neocostituzionali genetici, che valuterebbero lo sviluppo come una aspetto patologico che inficia l'idoneità del minore a rendere testimonianza. Sono, dunque, necessarie per questo tipo di valutazione conoscenze più estese e approfondite in riferimento alla clinica e alla psicopatologia dell'età adulta e dell'età evolutiva, alla psicologia giuridica e alla psicodiagnostica, conoscenze senza le quali qualunque accertamento risulterebbe insufficiente e compromesso.

## PARERE DELL'ESPERTO

### DANNO INTRAFAMILIARE QUALE ESPRESSIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE

di

Pompilia Rossi

*Avvocato, Foro di Roma  
Esperta in diritto di famiglia  
e diritto minorile*

Negli ultimi decenni la famiglia tradizionale si è profondamente modificata ponendo in discussione i progressi modelli comportamentali ed educativi. Tali cambiamenti, unitamente alla evoluzione dei costumi ed alle innovazioni che hanno riguardato la responsabilità aquiliana ha prodotto il definitivo "arrivo" della responsabilità civile all'interno delle mura domestiche.

Il principio della c.d. immunità del diritto di famiglia dalle regole della responsabilità civile non era mai stato recepito nel nostro ordinamento, salvo per quanto previsto nell'art. 104 c.c., ove si statuisce che nel caso in cui l'opposizione alla celebrazione del matrimonio sia respinta, l'opponente potrebbe essere condannato al risarcimento dei danni. I conflitti sorti all'interno del nucleo familiare dovevano

<sup>9</sup> Bonaminio V.: Op. cit.

essere, quindi, risolti attraverso gli specifici rimedi del diritto della famiglia.

Il legislatore ha provveduto ad introdurre nella disciplina del diritto di famiglia alcune misure che potremmo definire risarcitorie e non riparatorie, come il risarcimento in caso di mancata esecuzione della promessa di matrimonio o l'equo indennizzo a favore del coniuge in buona fede in caso di annullamento del matrimonio: tali misure, comunque, non assurgono a funzione di ristoro di pregiudizi di carattere non patrimoniale prodotti all'interno delle mura domestiche.

Senonché la evoluzione dei costumi, come detto, che hanno trovato espressione e regolamentazione nella riforma del diritto di famiglia del 1975, hanno condotto all'abbandono del concetto di immunità nella famiglia anche nel nostro ordinamento.

I primi segnali di apertura del sistema delle relazioni familiari alla responsabilità civile sono pervenuti dalla giurisprudenza di merito, in considerazione, soprattutto, della scarsa rilevanza pratica della declaratoria di addebito della separazione e della inidoneità della stessa al fine di riparare le conseguenze negative, provocate da una condotta illecita del coniuge, nella sfera di interessi dell'altro. Tale considerazione non mutava neppure considerando la natura dell'assegno di mantenimento o di divorzio determinato dall'Autorità Giudiziaria, stante la sua natura esclusivamente assistenziale e non certo risarcitoria. Neppure le sanzioni penali sono state considerate sufficienti a tutelare il coniuge poichè non consentono una applicazione adattabile alle diverse situazioni.

I giudici hanno quindi riconosciuto ipotesi di illecito aquilano nelle relazioni familiari, nello specifico in presenza di violazione dei doveri genitoriali o di quelli coniugali. La importanza della estensione della responsabilità civile in tale ambito va indubbiamente riconosciuta, poichè costituisce espressione ed affermazione della dignità della persona contro aggressioni

di fronte alle quali in precedenza non vi poteva essere alcuna difesa.

Una prima importante pronuncia della Suprema Corte è la n. 5866/95 che ha sancito la cumulabilità della declaratoria d'addebito della separazione (strumento specifico del diritto di famiglia) con il rimedio aquilano, prevedendo l'attribuzione al coniuge, incolpevole, di un assegno di mantenimento e non il risarcimento dei danni riportati, qualora gli stessi fatti che abbiano portato alla declaratoria d'addebitabilità integrino anche gli estremi dell'illecito civile ex art. 2043 c.c.

Dalla emissione della suddetta sentenza in poi, i giudici di merito hanno iniziato a prevedere il risarcimento del danno provocato da una condotta posta in essere nell'ambito familiare, previsione confermata anche dalla Suprema Corte.

I giudici di legittimità in una fattispecie integrante ipotesi di violazione dei doveri genitoriali, hanno infatti confermato una sentenza che prevedeva la condanna di un genitore al risarcimento dei danni subiti dal figlio per il rifiuto del padre di garantire mezzi di sussistenza. Successivamente, in ipotesi di violazione dei doveri coniugali, la Suprema Corte (n. 9810/2005) ha confermato la condanna al risarcimento del danno in favore di una donna che non era stata informata dal marito della incapacità a procreare: in tale fattispecie è stato ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale ex art. 2051 c.c. per la lesione del diritto costituzionalmente garantito alla donna a realizzare la propria personalità all'interno della famiglia, sia come madre che come moglie.

In tale quadro giurisprudenziale giungono le sentenze della Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 dell'anno 2003 che hanno ricondotto il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc, ed hanno introdotto il principio che, nel sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, l'art. 2059 cc riveste una funzione non più sanzionatoria. L'astratta previsione normativa deve intendersi quindi come comprensiva di ogni dan-

no di natura non patrimoniale derivante dalla lesione dei valori della persona e sia del danno morale soggettivo (consistente nella mera sofferenza psichica e nel patema d'animo) sia del danno biologico in senso stretto (presenza di lesioni alla integrità psicofisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica) sia del danno derivante dalla lesione di altri interessi relativi alla persona e costituzionalmente garantiti.

Tale principio è stato confermato dalla Corte Costituzionale (233/03).

A seguito delle due pronunzie sopra citate emesse dalla Cassazione, e del principio per cui il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche in quelli di lesione di interesse ulteriore tutelato dall'ordinamento e di valori della persona costituzionalmente protetti, il danno intrafamiliare è entrato a pieno titolo nel dibattito sul danno alla persona.

Ai fini della operatività delle regole sulla responsabilità aquiliana è comunque necessario qualcosa "in più" rispetto ad un comportamento violante i doveri matrimoniali: che si verifichi cioè un danno ingiusto, che non necessariamente coincide con la violazione dei doveri coniugali o con la declaratoria d'addebito. La risarcibilità del danno sussiste allorché la condotta del coniuge abbia violato non solo uno dei doveri nascenti dal matrimonio, ma abbia provocato altresì una lesione di interessi e valori tutelati dall'ordinamento.

Acquisito il concetto che nel sistema delineato nel 1975, a seguito della riforma, il modello di famiglia - istituzione (v. codice civile del 1942) è stato superato da quello di famiglia-comunità, come più volte affermato dai giudici di legittimità, oggi la famiglia si configura come il luogo di incontro e di vita comune dei suoi appartenenti ed è riconosciuta da parte dell'ordinamento tutela della sfera individuale ed interessi di ciascuno.

La Giurisprudenza della Suprema Corte ha posto in evidenza come il rapporto tra la violazione dei doveri

coniugali e la responsabilità aquiliana debba essere inquadrato nel contesto del danno derivante dalla lesione di un interesse soggettivo costituzionalmente rilevante ex art. 2059 c.c., che prevede tutela risarcitoria al soggetto che abbia subito lesioni di situazioni giuridiche non patrimoniali garantite costituzionalmente: si opera in tal modo un ampliamento della risarcibilità del danno non patrimoniale.

In virtù di tale orientamento, in relazione al binomio rapporto di coniugio e responsabilità civile, i giudici di merito hanno ritenuto, ad esempio, integrante responsabilità aquiliana la violazione del dovere di fedeltà allorché la relazione extraconiugale si svolga con modalità tali da offendere la dignità e l'onore dell'altro coniuge, ravvisando la ingiustizia del danno nella violazione dell'onore e non nella violazione del danno di fedeltà. Significativa al riguardo una decisione del Tribunale di Brescia, riformata in grado di appello, che aveva riconosciuto come fonte di responsabilità aquiliana nei confronti della moglie la infedeltà omosessuale del marito, ritenendo tale comportamento come lesivo della personalità della donna nella sua dignità ed esplicazione della sua personalità all'interno della famiglia.

La Corte di Appello, in secondo grado, riformava come detto la decisione, ritenendo la insussistenza di un danno ingiusto sulla base del rilievo che la relazione extraconiugale, sia essa omosessuale o eterosessuale, non è di per sé idonea a produrre lesione di interessi mutevoli di tutela.

Meritevole di esame è altresì la nuova problematica dei doveri genitoriali con specifico riguardo alla applicazione dei principi della responsabilità civile nei rapporti di filiazione, soprattutto nella ipotesi in cui il genitore li abbia trascurati, producendo al figlio un danno ingiusto.

Anche in tale ambito rilevante è stata l'opera dei giudici di merito: significativa, ad esempio una decisione in cui è stata affermata la responsabilità di un padre che si era totalmente disinteressato delle sorti, delle esigenze econo-

miche e della vita della propria figlia naturale, in virtù del fatto che apparivano violati diritti soggettivi assoluti di rango costituzionale e che costituiva fatto illecito la totale obliterazione del ruolo paterno con omissione di ogni condotta assimilabile alla assistenza materiale e morale che ogni genitore ha nei confronti dei propri figli. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, laddove, quindi, la condotta genitoriale sia violante di norme ed obblighi, la applicazione delle regole sulla responsabilità aquiliana consente alla prole danneggiata di ottenere un ristoro sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, intendendo compresi nel primo i pregiudizi derivanti dal non aver goduto del mantenimento, istruzione ed educazione (da liquidarsi con riguardo alle condizioni patrimoniali e sociali di ciascun genitore) e nel secondo il danno da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Tra le decisioni di merito, con riferimento al risarcimento di danno non patrimoniale in tema di filiazione, è da ricordare una sentenza con cui il Tribunale di Venezia (30 giugno 2004) ha accolto la richiesta di risarcimento del danno avanzata da una figlia nei confronti del padre, riconoscendo i pregiudizi causati dal comportamento del genitore sulla base del presupposto che la mancanza della figura paterna si è manifestata in negativo nello sviluppo della personalità della figlia e nell'insieme delle scelte esistenziali della sua crescita e che era stato altresì prodotto un danno ulteriore, cioè la consapevolezza della figlia di essere stata abbandonata e rifiutata dal padre. Pertanto è stato a lei riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale, qualificato anche quale "danno non patrimoniale non coincidente con il mero danno morale" (testuale dalla decisione).

La legge 54/06, riconoscendo al figlio il diritto alla bigenitorialità ed introducendo quale criterio generale l'affidamento condiviso dei figli minori in ambito di separazione legale, separazione di fatto, e di divorzio ha anche previsto con il recente articolo 709 ter

cpc, al secondo comma, misure sanzionatorie e risarcitorie in caso di comportamenti gravemente inadempienti o pregiudizievoli nei confronti dei figli minori o dell'altro genitore, costituenti ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e della frequentazione di un genitore.

La contemporanea previsione nell'art. 709 ter cpc di misure sanzionatorie (l'ammonizione e la condanna alla pena pecuniaria previste dal n. 1 e 4 dell'articolo), e risarcitorie (a favore del figlio o dell'altro genitore previste dai num 2 e 3), ha suscitato un ampio dibattito sulla loro natura e finalità, e si continuano a registrare posizioni contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza.

Dall'esame della giurisprudenza di merito emergono essenzialmente due filoni interpretativi: quello che riporta il risarcimento dei danni ex art. 709 ter cpc nell'ambito della responsabilità civile e quello che invece lo ricollega al risarcimento dei danni c.d. punitivi. Secondo quest'ultimo orientamento (consacrato in una pronuncia emessa dal Tribunale di Messina il 5 aprile 2007), i provvedimenti previsti dall'art. 709 ter costituiscono misure "coercitive indirette", non inquadrabili nel sistema previsto dagli artt. 2043 e 5059 cc, bensì introducono misure ("danni punitivi") simili a quelli dell'ordinamento anglosassone, sanzioni cioè inflitte all'autore di un comportamento illecito dirette a punirlo, al fine di dissuadere chi ha commesso gli illeciti, dal commetterne ancora.

Modello di danno punitivo è l'*astreintes*, forma di coercizione indiretta consistente in una somma da pagare da parte del debitore inadempiente qualora questo si rifiuti d'ottemperare all'ordine del giudice di eseguire la prestazione dovuta (meccanismo simile nel nostro ordinamento è previsto dall'art. 614 bis cpc, la c.d. "coercizione indiretta"). Ulteriore simile modello è l'istituto statunitense dei *primitive damages*.

Di segno opposto è l'orientamento che qualifica il danno di cui si è chiesto il risarcimento ex art. 709 ter cpc (ad

esempio, patito sia dal figlio per la privazione della frequentazione del padre, che dal genitore privato della possibilità di mantenere un sano ed equilibrato rapporto con la prole) come danno non patrimoniale da ricollegare al sistema risarcitorio ex art. 2059 cc.

La giurisprudenza italiana, sul punto, anche di recente, aveva ribadito la totale estraneità della forma di "danno punitivo" nel nostro ordinamento, ritenendola addirittura idonea a confliggere con l'ordine pubblico interno. La Cassazione, nella sentenza n. 1183 del 19 gennaio 2007 emessa dalla Terza Sezione Civile, ha espressamente sostenuto che *"nell'ipotesi di danno morale l'accento è posto nella sfera del danneggiato e non del danneggiante: la finalità perseguita è soprattutto quella di reintegrare la lesione, mentre nel caso dei punitive damages non vi è alcuna corrispondenza tra l'ammontare del risarcimento e il danno effettivamente subito. Nel vigente ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno..."*.

E' quindi difficile ipotizzare la introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto del "danno punitivo" che potrebbe essere concepito solo ove vi fosse una normativa che lo preveda, requisito che all'interno dell'art. 709 ter cpc risulta essere assente; si è anche sostenuto che se da un lato l'ordinamento richieda la espressa previsione di legge per il risarcimento del danno non patrimoniale, dall'altro non si può enunciare un rinvio generico al risarcimento per comminare un danno punitivo, per il quale le esigenze di tassatività dovrebbero essere più sentite.

## VITTIME DI REATI DALL'EMERGENZA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

di

Arianna Proietti Valentini

Psicologa

Ricercatrice RACIS

Ricercatrice AIPG

Chi sono le vittime di reati?

Prevalentemente donne. Il "Rapporto Mondiale sulla Violenza e la Sanità", infatti, stima che una donna su cinque ha subito nella sua vita una qualche forma di violenza.

In Europa, in base ai dati sui reati negli stati membri, la violenza rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni.

In Italia ogni tre morti violente, una riguarda donne uccise da un marito, un convivente o un fidanzato.

Purtroppo questa è solo la punta dell'iceberg. Non possiamo, infatti, stimare tutti quegli episodi di maltrattamento che avvengono tra le mura domestiche e che non vengono denunciati.

La violenza sulle donne è caratterizzata da un insieme di azioni fisiche, sessuali, di coercizione economica e psicologica che hanno luogo, per lo più, all'interno di una relazione intima attuale o passata. Si tratta di una serie di condotte che comportano nel breve e nel lungo tempo un danno sia di natura fisica che di tipo psicologico ed esistenziale.

L'ISTAT nel 2006 ha eseguito un'indagine per via telefonica su tutto il territorio nazionale, avendo come l'obiettivo principale la conoscenza della diffusione del fenomeno della violenza e delle forme in cui si manifesta. Il campione era rappresentato da donne tra i 16 e i 70 anni provenienti da tutte le regioni d'Italia.

Le violenze rilevate sono risultate essenzialmente di tre tipi:

- Fisica: dalle forme più lievi a quelle più gravi, la minaccia di essere col-

pita fisicamente, l'essere spinta, afferrata o stratonata, l'essere colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi, il tentativo di strangolamento, di soffocamento, l'ustione e la minaccia con armi.

- Sessuale: vengono considerate le situazioni in cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo quali stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali con terzi, rapporti sessuali non desiderati subiti per paura delle conseguenze, attività sessuali degradanti e umilianti.

- Psicologica: rilevano le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, intimidazioni, forti limitazioni economiche subite da parte del partner.

All'interno della violenza psicologica, sono stati inclusi anche comportamenti persecutori (lo stalking): serie di comportamenti (telefonate, lettere, pedinamenti, appostamenti, minacce, aggressioni e intrusioni continue nella vita privata e lavorativa) perpetrati per lo più da un partner al momento o dopo la separazione e che incutono timore alle donne.

I risultati emersi appaiono piuttosto sconcertanti. Circa 6 milioni di donne sono state vittime di violenze nel corso della propria vita, quasi 4 milioni di donne hanno subito violenza fisica, circa 5 milioni hanno subito violenza sessuale. Il confronto delle diverse forme di violenza fisica o sessuale per tipo di autore, evidenzia che è il partner a mettere in atto le violenze e generalmente in modo più grave. Circa 3 milioni di donne nel corso della propria relazione hanno subito dal partner, sempre o spesso, qualche forma di violenza psicologica, rilevata attraverso comportamenti di l'isolamento o il tentativo di isolamento, il controllo, la violenza economica. Questa cifra arriva a 7 milioni, se si considerano anche le donne che hanno subito meno di frequente (qualche volta) questi comportamenti. Sempre all'interno dell'area "violenza psicologica", per